

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CA' LUCENTE

CF 91031420416



ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Ca' Lucente" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Urbino, in via Rancitella 15, e con durata illimitata.

ART. 2

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione è autonoma ed amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza a tutti i soci. Suo scopo è la promozione, la gestione e l'organizzazione di iniziative nel campo musicale, artistico, culturale e sociale. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione non persegue finalità di lucro è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Gli eventuali utili sono interamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In particolare, l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS):

- educazione, istruzione e formazione musicale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali per la promozione e diffusione della cultura e della pratica delle arti (lett. i);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo (lett. l).

Le attività di interesse generale si intendono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il



Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione potrà svolgere dunque in via sussidiaria e secondaria:

a. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, con annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare con lo svolgimento di laboratori artistici, culturali ed ambientali nonché manifestazioni ed iniziative culturali, musicali, ricreative, sportive ed assistenziali;

b. Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente in occasione di manifestazioni culturali, musicali, sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e familiari;

c. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c. Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: le motivazioni della domanda di ammissione, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda o la dichiarazione che l'istante è in possesso dei necessari poteri per presentare la domanda di ammissione a socio; la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da un genitore ovvero dall'esercente la potestà genitoriale, il quale rappresenta il minore a tutti gli

effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del socio minorenni.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato viene mantenuto per l'intera durata del rapporto associativo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. La validità della qualità di socio viene conseguita, subordinatamente all'accoglienza della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, all'atto del versamento della quota associativa.

ART. 4

SOCI-VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5

LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.





ART. 6

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati, se iscritti al libro soci da almeno 4 mesi, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, se precedentemente approvate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il mancato versamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale viene considerata morosità e quindi comporta la perdita dello status di socio senza necessità di comunicazione da parte dell'Associazione.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 8

QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello Status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione, di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione o consiglio direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo e Revisore dei Conti (nel caso di superamento limiti ex art. 30, art. 31 D. Lgs. n. 117/2017 o comunque qualora ricorrano le condizioni di legge).

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- b) deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto associativo
- c) deliberare in ordine alla costituzione di Fondazioni o di Enti aventi quale scopo la diffusione della musica in ogni sua forma nelle quali l'Associazione sarà socio fondatore anche eventualmente insieme ad altri soggetti pubblici o privati

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto (o telematico) dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità



che garantiscano l'identificazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto. Nella lettera di convocazione sarà specificato con quali modalità e su quale piattaforma verrà realizzata l'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, fino ad un massimo di tre deleghe.

Tra gli associati che possono partecipare alle assemblee dei soci sono inclusi i soci minorenni, i quali hanno diritto di parola e di voto, in tal caso vengono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto dal genitore ovvero dall'esercente la responsabilità genitoriale, i minori non hanno diritto di voto per le materie che possano determinare l'assunzione di obbligazioni in capo a loro (es: approvazione del bilancio).

È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Nelle deliberazioni che riguardano al loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, fino ad un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500, ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (e-mail o cartacea) contenente luogo (fisico o online), data e orari di prima e seconda convocazione, inviata almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero. Delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge o statuto.

Per la modifica dello Statuto o dell'atto costitutivo l'assemblea sarà validamente costituita in prima Convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci, in seconda Convocazione con la presenza, in proprio o per delega di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può avvenire, ove richiesto, a scrutinio segreto.

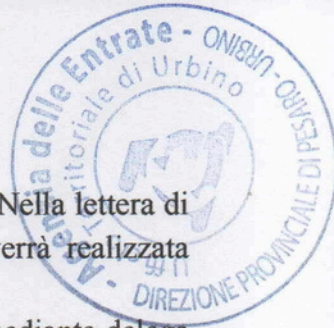
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri, nominati dall'Assemblea tra gli associati o soggetti indicati dagli enti associati. Essi restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, salvo limitazioni iscritte nel RUNTS o conosciute dai terzi.

Il Consiglio Direttivo:





1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
6. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
7. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
8. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
9. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
10. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. È prevista la possibilità di partecipare alle Assemblee del Consiglio Direttivo anche da remoto in modalità video conferenza. In tal caso la riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l'identificazione dei presenti e l'esercizio del diritto di voto.

ART. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dagli amministratori.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13



L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli art. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 14

IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Ca' Lucente APS;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Ca' Lucente APS;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- Dalle entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- Dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.



ART. 15

INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 16

(DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie nel rispetto delle indicazioni dell'art. 13 D. Lgs. n. 117/2017.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano superiori a 300.000 euro per il rendiconto per cassa, come da modifiche del Codice del Terzo Settore (art. 13, co. 2, D. Lgs. 117/2017) recepite dalla Legge 104/2024, con decorrenza dal bilancio d'esercizio 2025., per due esercizi consecutivi, il bilancio dovrà essere redatto nella forma del rendiconto per competenza, in tal caso il Consiglio Direttivo procederà alla nomina dell'Organo di controllo così come previsto all'art. 23 del presente statuto in combinato disposto con la previsione dell'art. 30 D. Lgs. n. 117/2017.

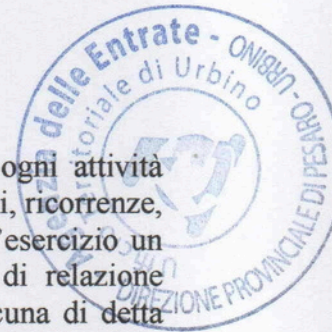
Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio sarà depositato presso il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore).

ART. 18

IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



ART. 19

I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- 1) Libro degli associati
- 2) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- 3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- 4) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- 5) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'Consiglio Direttivo. La richiesta degli associati deve essere formulata per iscritto con un preavviso di almeno quindici giorni. Entro 30 giorni dalla richiesta il Consiglio Direttivo comunica al richiedente tempi e modi della presa visione dei libri motivo di istanza.

ART. 20

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito li parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs 3 luglio 2017, I. 17 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

FIRMA

Segretario

Presidente